

## **MIGRANTI: LA PROTEZIONE UMANITARIA PER MOTIVI DI INTEGRAZIONE SOCIALE – SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.4455/2018**

La protezione umanitaria e' una forma di protezione per quanti, in base all'esame della Commissione Territoriale competente alla quale il migrante ha presentato domanda di asilo politico, non hanno diritto a una forma di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria ) ma si ritiene abbiano comunque diritto a una forma di tutela.

IL permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato dal Questore a seguito di raccomandazioni della Commissione Territoriale qualora ricorrano seri motivi di salute , oppure vittime di situazioni di grave instabilita' politica, di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, vittime di carestia o disastri ambientali o naturali , che comportano un vero e proprio impedimento al rientro nel Paese d'origine.

Ha una durata di 2 anni , e' rinnovabile , e puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro; si tratta di un titolo di soggiorno previsto dall'ordinamento giuridico italiano che non ha un proprio esplicito fondamento nell'obbligo di adeguamento a norme internazionali o dell'Unione Europea.

### **SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE : N. 4455/2018**

Con sentenza n. 4455 del 23 Febbraio 2018, la Corte di Cassazione chiarisce che, ai fini del permesso di soggiorno per motivi umanitari e della sussistenza del requisito della vulnerabilita' personale ( instabilita' politica che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumita' personale, situazione politico economica molto grave con effetti di impoverimento riguardante la carenza di beni di prima necessita' , oppure una situazione geo-grafica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del Paese d'origine-siccita' ,carestia,poverta' ) , non e' sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo affettivo ,sociale e lavorativo , indicandone genericamente la carenza nel Paese d'origine , ma e' necessaria una valutazione individuale che consenta , in concreto , caso per caso, di verificare che il richiedente si e' allontanato da una condizione di vulnerabilita' effettiva sotto il profilo dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili in cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

La Cassazione eleva l'integrazione sociale a motivo rilevante per il riconoscimento della protezione umanitaria ; motivo autonomo, ma non indipendente dalla condizione di origine del richiedente , che implica infatti l'accertamento dal fatto che egli nel Paese d'origine corre il rischio di veder sacrificati i propri diritti fondamentali anche per ragioni diverse da quelle per cui opera la protezione internazionale con lo status di rifugiato e con la protezione sussidiaria ( concessa ,quest'ultima, per rischi di condanna a morte, tortura, minaccia alla vita , in caso di rientro nel proprio paese).

#### **VIMINALE : DATI IN CRESCITA PER RICHIESTA DI PERMESSI DI SOGGIORNO UMANITARI**

I dati del Viminale segnalano una crescita costante dei permessi di soggiorno umanitari . Ai 1.446 rilasciati a Dicembre 2017 ( il 25% del totale delle domande esaminate) , hanno fatto seguito i 1.825 di Gennaio e Febbraio 2018, con una percentuale aumentata al 28% del totale.

Lo scorso anno, la protezione umanitaria e' stata concessa a 20.166 richiedenti asilo ; circa 47 mila istanze ( ossia il 58% ) sono state respinte ; in 6.827 casi e' stato concesso lo status di rifugiato e in altri 6.880 ( 8%) la protezione sussidiaria.

I dati del 2016 sulla protezione umanitaria erano stati piu' contenuti ; i permessi di soggiorno erano stati 18.979 ( il 21% del totale).